

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 12 luglio 2000, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle
sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a l'Avana
il 9 giugno 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-

ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE